

Università degli studi di Napoli "L'Orientale"

*Emanato con D.R. 1291 del 9 set. 1998;
modificato con D.R. n. 1698 del 9 dic. 1999 – (Affisso all'Albo prot. 19173 del 22
dic. 1999)*

Regolamento disciplinante l'erogazione delle borse di studio annuali per la frequenza di corsi di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario.

INDICE

Articolo	1
Articolo	2
Articolo	3
Articolo	4
Articolo	5
Articolo	5 bis
Articolo	6
Articolo	7
Articolo	8
Articolo	9

Art. 1

1. L'Università è tenuta ad emanare il bando per l'attribuzione delle borse di perfezionamento all'estero entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Le borse hanno durata annuale. Con decreto del Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, deve essere definito annualmente il numero delle borse da confermare per un ulteriore anno, nei limiti di 1/3 del numero complessivo delle borse bandite.
3. Ai vincitori dei concorsi per le borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario vengono attribuite borse di studio di importi determinati anno per anno dal Senato Accademico secondo l'ordine delle graduatorie fino alla concorrenza delle borse disponibili per ciascuna Facoltà e Scuola.
4. Le suddette istituzioni sono individuate nelle Università straniere, pubbliche e private, e negli Istituti di ricerca ad essi equivalenti, ivi incluse le loro sedi nel territorio nazionale, sulla base di idonea documentazione.

Art. 2

1. L'assegnazione della borsa di studio al beneficiario è direttamente finalizzata alla frequenza del corso di perfezionamento presso l'istituzione estera ed internazionale di livello universitario per la quale il medesimo ha ottenuto la dichiarazione di accoglimento.

Art. 3

1. All'atto dell'accettazione della borsa di studio, il borsista è tenuto a notificare al Rettore dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" l'inizio ed il termine del periodo di frequenza del corso di perfezionamento all'estero presso l'Istituzione designata.

Art. 4

1. Il Rettore nominerà Sottocommissioni tutoriali composte da non meno di tre membri prescelti nell'ambito delle Commissioni che hanno espletato i concorsi, con il compito di valutare l'operato dei borsisti all'estero alla scadenza dei ratei di borsa.

Art. 5

1. Il pagamento della borsa agli aventi diritto avverrà, di norma, in tre soluzioni e gli importi dei relativi ratei con le rispettive scadenze temporali saranno stabiliti di anno in anno, secondo l'entità della borsa, nel bando di concorso.

2. L'erogazione della I rata avverrà, di norma, dopo l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal Bando e immediatamente dopo il ricevimento di un attestato indicante l'avvenuto inizio del corso presso l'Istituzione estera.

3. La corresponsione della II rata avverrà, a richiesta dall'interessato - secondo l'arco temporale stabilito dal provvedimento rettorale di cui all'art 5 primo comma - con la presentazione di un'istanza indirizzata al Rettore dell'U.N.O. corredata da una relazione riguardante l'andamento degli studi sottoscritta dal tutor scientifico del borsista all'estero e tradotta a cura del borsista. Il rateo della borsa sarà corrisposto dopo il parere favorevole della Sottocommissione tutoriale di cui all'art. 4.

4. L'erogazione della III rata sarà corrisposta al termine del corso di perfezionamento con la presentazione di un'istanza corredata da una dettagliata relazione finale sottoscritta dal tutor scientifico del corso di perfezionamento e tradotta a cura del borsista. Il rateo della borsa sarà corrisposto dopo il parere favorevole della Sottocommissione tutoriale di cui all'art. 4.

Art. 5 bis

1. Ogni borsista è tenuto a presentare con cadenza bimestrale al Rettore dell'U.N.O. una dichiarazione firmata dal borsista stesso e controfirmata dal tutor dell'Istituzione estera attestante le ore e la tipologia di attività svolte nel corso del mese, pena la decadenza della borsa stessa.

Art. 6

1. Eventuali accadimenti modificativi o estintivi del diritto alla fruizione della borsa, intervenuti durante il godimento della stessa, dovranno essere tempestivamente comunicati, a cura del borsista, al Rettore dell'U.N.O.

2. La prosecuzione del godimento della borsa sarà riconosciuto ai borsisti esclusivamente per gravi e giustificati motivi o per ragioni di forza maggiore documentati a seguito di deliberazione del Senato Accademico. Il borsista che si trovi in queste condizioni è tenuto a notificare al Rettore - ai fini del proseguimento degli studi - formale nulla osta all'interruzione e relativa reiterazione dell'accettazione da parte dell'Istituzione universitaria estera ospitante.

3. Sono considerati gravi e giustificati motivi i seguenti:

- a) infortunio o malattia documentato;
- b) gravi motivi familiari comunque documentabili;

- c) assolvimento obblighi militari. Ove si debba dimostrare di dover soddisfare gli obblighi militari, il borsista è tenuto a presentare un certificato dell'autorità militare nel quale dovrà essere indicata anche la data in cui avrà termine il servizio militare;
- d) gravidanza e puerperio (con riferimento alla Legge 13/12/1971, n. 1204). Ove si debba dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dalla citata Legge 1204/71 la borsista dovrà produrre un certificato medico indicante i periodi di astensione obbligatoria.

Art. 7

1. Il borsista dovrà restituire, entro 15 giorni, l'importo ricevuto della borsa qualora, per qualsiasi motivo, non dovesse effettuare il perfezionamento nel periodo indicato o dovesse interrompere gli studi – eccetto che per le motivazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. Nei predetti casi di cui all'art. 6 (gravi e giustificati motivi o ragioni di forza maggiore) le somme da restituire saranno rapportate al periodo di interruzione del perfezionamento.
2. In tutti gli altri casi non contemplati dal predetto art. 6, ultimo comma, il borsista è tenuto alla restituzione dell'intero importo della borsa di studio relativamente a quello già percepito e non sarà riconosciuto alcun tipo di rimborso per spese sostenute e/o altro.
3. L'eventuale restituzione delle somme avverrà mediante emissione di vaglia cambiario, non trasferibile, intestato a: Università degli studi di Napoli "L'Orientale" – Napoli – da trasmettere con raccomandata a.r. al Rettore dell'U.N.O. – Via Chiatamone nn. 61/62 – Via Partenope n. 10/A – 80134 Napoli.

Art. 8

1. Il borsista è tenuto ad utilizzare la borsa di studio per le finalità per le quali è stata concessa.
2. In caso di diversa utilizzazione, in tutto o in parte, della borsa di studio ricevuta o della mancata restituzione della stessa per omessa partenza o anticipato rientro non motivato e di non rispetto di tutte le condizioni cui la borsa è legata, il borsista incorrerà nelle responsabilità amministrative, civili e penali previste dalle Leggi vigenti.

Art. 9

1. E' abrogata ogni precedente norma amministrativo-contabile connessa con l'erogazione delle borse di studio per il perfezionamento all'estero di cui all'art. 5 della Legge 398/89 in questione.

INDICE

- [Articolo 1](#)
- [Articolo 2](#)
- [Articolo 3](#)
- [Articolo 4](#)
- [Articolo 5](#)
- [Articolo 5 bis](#)
- [Articolo 6](#)
- [Articolo 7](#)
- [Articolo 8](#)
- [Articolo 9](#)